

con gli artt. 1, 21, 30 e 31 della L. n. 157/1992, L. n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), nonché con le Direttive CEE “Habitat” e “Uccelli”;

f) il prelievo venatorio nei Siti Natura 2000 ivi specificamente previsti (vv. DD.AA. nn. 46-54) senza l’acquisizione preventiva ed obbligatoria del parere ISPRA;

g) l’esercizio del prelievo venatorio senza obbligo di restituzione del tesserino regionale entro e non oltre i 60 giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria, in violazione dell’art. 31, comma 6, della L. reg. sic. n. 33/1997;

h) il prelievo venatorio della specie **Cinghiale** nel Sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antenna Mare e Area Marina dello Stretto di Messina (D.A. n. 487gab del 13 giugno 2014), in due giornate a scelta del cacciatore, in violazione delle prescrizioni del PRFV 2013-2018.

2) In via incidentale, fermi gli effetti dell’auspicato provvedimento cautelare, previo riconoscimento della rilevanza e non manifesta infondatezza, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la definizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in questa sede relativamente a:

a) art. 22, comma 5, lettera a), della L. reg. sic. 1° settembre 1997 n. 33 (testo vigente), nella parte in cui prevede la possibilità di autorizzare nel calendario venatorio annuale **l’esercizio della caccia alla selvaggina**